DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

[notificata con il numero C(2008) 1873]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione si è espressa a favore di un utilizzo più flessibile dello spettro radio nella sua comunicazione «Maggiore flessibilità per un accesso rapido allo spettro radio riservato alle comunicazioni elettroniche senza fili» ([2]) che, peraltro, affronta la questione della banda di frequenze 3 400-3 800 Mhz. La neutralità tecnologica e la neutralità dei servizi sono obiettivi politici enunciati e descritti dagli Stati membri nel parere espresso il 23 novembre 2005 dal gruppo «Politica dello spettro radio» sulla politica dell'accesso senza fili per i servizi delle comunicazioni elettroniche (WAPECS), per conseguire un uso più flessibile dello spettro. Secondo questo parere, tali obiettivi politici non devono essere imposti bruscamente, ma progressivamente in modo da non perturbare il mercato.

(2) La designazione della banda 3 400-3 800 MHz per le applicazioni fisse, portatili e mobili costituisce un elemento importante nell'ambito della convergenza dei settori delle comunicazioni mobili e fisse e del settore radiotelevisivo e rispecchia le innovazioni tecniche realizzate. I servizi forniti in questa banda di frequenze dovrebbero essere destinati in particolare all'accesso degli utilizzatori finali alle comunicazioni a banda larga.

(3) Si prevede che i servizi di comunicazioni elettroniche senza fili a banda larga ai quali si intende assegnare la banda 3 400-3 800 MHz saranno, in larga misura, paneuropei nel senso che gli utilizzatori di questi servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro potrebbero beneficiare dell'accesso a servizi analoghi negli altri Stati membri.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, in data 4 gennaio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») il mandato di definire le condizioni relative alla fornitura di bande di frequenze armonizzate nell'UE per le applicazioni d'accesso senza fili a banda larga (BWA).

(5) Nell'ambito del mandato assegnatole, la CEPT ha presentato una relazione (relazione CEPT n. 15) sulle BWA, giungendo alla conclusione che lo sviluppo di reti fisse, portatili e mobili è tecnicamente realizzabile nella banda 3 400-3 800 MHz, nelle condizioni tecniche descritte nella decisione ECC/DEC/(07)02 e nella raccomandazione ECC/REC/(04)05 del comitato per le comunicazioni elettroniche.

(6) Vista la domanda del mercato a favore dell'introduzione di servizi di comunicazioni elettroniche terrestri che offrono l'accesso in banda larga a queste bande è opportuno che i risultati del mandato conferito alla CEPT siano applicate nella Comunità e attuate senza indugio negli Stati membri. Tenendo conto delle differenze esistenti a livello nazionale nell'uso e nella domanda del mercato per le sottobande 3 400-3 600 MHz e 3 600-3 800 MHz, sarebbe opportuno stabilire un termine diverso per la designazione e la disponibilità di queste due sottobande.

(7) La designazione e la messa a disposizione della banda 3 400-3 800 MHz conformemente ai risultati del mandato sulle BWA tiene conto del fatto che esistono altre applicazioni in queste bande e non impedisce l'uso futuro delle stesse bande da parte di altri servizi e sistemi cui possono essere assegnate queste bande conformemente ai regolamenti radio dell'UIT (designazione su base non esclusiva). La relazione 100 dell'ECC precisa i criteri di condivisione per la coesistenza di altri sistemi e servizi nelle stesse bande o in bande adiacenti. Questa relazione conferma, tra l'altro, che la condivisione con servizi satellitari è spesso realizzabile se si tiene conto della loro diffusione in Europa, dei requisiti in materia di separazione geografica e la valutazione caso per caso dell'effettiva topografia del terreno.

([1]) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
([2]) COM(2007) 50.

(8) Le Block Edge Masks (BEM) sono parametri tecnici che si applicano all'intero spettro radio di un determinato utilizzatore, indipendentemente dal numero di canali occupati dalla tecnologia prescelta dall'utilizzatore in questione. Queste maschere devono far parte del regime di autorizzazione per l'uso dello spettro. Riguardano sia le emissioni nell'ambito del blocco di spettro (ad esempio la potenza) sia le emissioni al di fuori del blocco (ad esempio, le emissioni al di fuori del blocco). Si tratta di prescrizioni di regolamentazione destinate a gestire il rischio di interferenze dannose tra reti vicine e che non incidono sui limiti stabiliti nelle norme applicabili nell'ambito della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [1] (direttiva RTTE).

(9) L'armonizzazione delle condizioni tecniche riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio non concernono l'assegnazione, le procedure e i tempi di concessione delle licenze, né la decisione sull'eventuale ricorso a procedure di selezione concorrenziali per l'assegnazione delle frequenze che saranno organizzate dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario.

(10) Le differenze tra le situazioni esistenti a livello nazionale possono dare luogo a distorsioni della concorrenza. Il quadro regolamentare esistente offre agli Stati membri gli strumenti per affrontare tali problemi in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, in conformità del diritto comunitario, in particolare della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) [2] e la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [3].

(11) L'utilizzo della banda 3 400-3 800 MHz da parte di altre applicazioni esistenti nei paesi terzi può limitare l'introduzione e l'utilizzo di questa banda ad opera delle reti di comunicazioni elettroniche in vari Stati membri. Le informazioni concernenti queste limitazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE e pubblicate conformemente all'articolo 5 della stessa decisione.

(12) Per garantire un uso efficace della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz anche a lungo termine, è opportuno che le amministrazioni pubbliche continuino a realizzare studi destinati a migliorare l'efficienza e a promuovere gli utilizzi innovativi, come le architetture a rete a maglie. Sarebbe opportuno tenere conto di questi studi al momento del riesame della presente decisione.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare, fatte salve la protezione e il mantenimento di altri usi esistenti in questa banda, le condizioni di disponibilità e di uso efficiente della banda 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2

1. Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e mettono la banda 3 400-3 600 MHz a disposizione, su base non esclusiva, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato alla presente decisione.

2. Entro il 1º gennaio 2012 gli Stati membri designano e successivamente mettono la banda 3 600-3 800 MHz a disposizione, in modo non esclusivo, di reti di comunicazioni elettroniche terrestri, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato alla presente decisione.

3. Gli Stati membri si accertano che le reti di cui ai paragrafi 1 e 2 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui alla presente decisione nelle aeree geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi impone di discostarsi dai parametri di cui alla presente decisione.

Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti che notificano alla Commissione, insieme alle aree geografiche interessate, e pubblicano le informazioni pertinenti conformemente alla decisione n. 676/2002/CE.

Articolo 3

Gli Stati membri consentono l'uso della banda di frequenza 3 400-3 800 MHz, conformemente all'articolo 2 per le reti di comunicazioni fisse, portatili e mobili.

[1] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
[3] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso della banda 3 400-3 800 MHz e riferiscono gli esiti alla Commissione, in modo da permettere revisioni periodiche e tempestive della decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

I seguenti parametri tecnici detti Block Edge Mask (BEM) sono un elemento essenziale delle condizioni indispensabili per garantire la coesistenza in assenza di accordi bilaterali o multilaterali tra reti vicine. Si possono applicare, previo accordo tra gli operatori di queste reti, parametri meno rigidi. Le apparecchiature funzionanti in questa banda possono utilizzare anche limiti dell'e.i.r.p. [1] diversi da quelli indicati qui di seguito, a condizione di utilizzare adeguate tecniche di attenuazione che siano conformi alla direttiva 1999/5/CE e garantiscano quanto meno un livello di protezione equivalente a quello garantito da questi parametri [2].

A) LIMITI PER LE EMISSIONI ALL'INTERNO DEL BLOCCO (IN-BLOCK)

Tabella 1

Limiti della densità spettrale dell'e.i.r.p. dei sistemi fissi e portatili tra 3 400 e 3 800 MHz

Tipo di stazione	Densità spettrale massima dell'e.i.r.p. (dBm/MHz) [comprese le tolleranze e la gamma della regolazione automatica della potenza del trasmettitore (ATCP)]
Stazione centrale (e down link del ripetitore)	+ 53 [1]
Stazione terminale esterna (e up link del ripetitore)	+ 50
Stazione terminale (interno)	+ 42

[1] Il valore della densità spettrale dell'e.i.r.p. della stazione centrale riportato nella tabella è considerato adeguato per le antenne settoriali tradizionali a 90 gradi.

Tabella 2

Limiti della densità spettrale dell'e.i.r.p. dei sistemi mobili tra 3 400 e 3 800 MHz

Tipo di stazione	Densità spettrale massima dell'e.i.r.p. (dBm/MHz) (gamma ATPC minima: 15 dB)
Stazione centrale	+ 53 [1]
Stazione terminale	+ 25

[1] Il valore della densità spettrale dell'e.i.r.p. della stazione centrale riportato nella tabella è considerato adeguato per le antenne settoriali tradizionali a 90 gradi.

[1] Potenza isotropa equivalente irradiata.
[2] Le condizioni tecniche generali applicabili alle reti fisse e portatili sono riportate nelle norme armonizzate EN 302 326-2 e EN 302 326-3, che comprendono anche le definizioni di «stazione centrale» e «stazione terminale». Il termine «stazione centrale» può essere considerato come equivalente al termine «stazione di base» nell'ambito delle reti mobili cellulari.

B) LIMITI PER LE EMISSIONI AL DI FUORI DEL BLOCCO (OUT-OF-BLOCK) (BLOCK EDGE MASK PER STAZIONI CENTRALI)

Figura

Emissioni al di fuori dal blocco della stazione

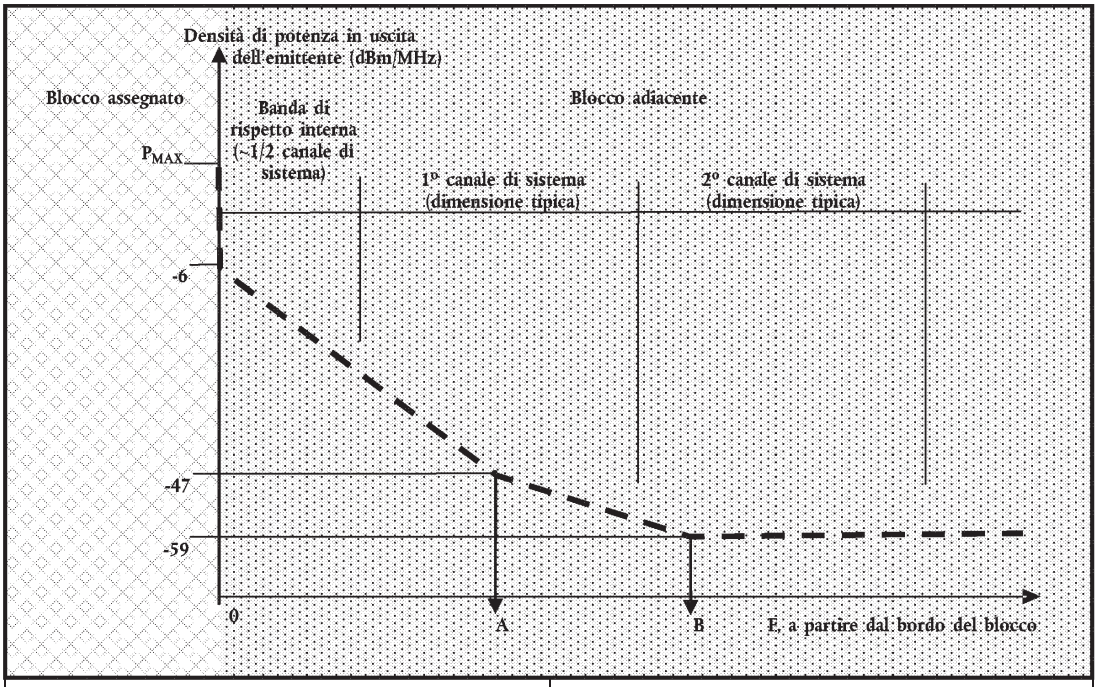

Offset di frequenza	Definizione (% del blocco assegnato)
A	20 %
B	35 %
Nota: Le percentuali riportate nella colonna «definizioni» si riferiscono al più piccolo dei blocchi adiacenti, se i blocchi hanno dimensioni diverse.	

Tabella

Descrizione tabulare del Block Edge Mask delle stazioni centrali

Offset di frequenza	Limiti della densità di potenza di uscita delle emissioni delle stazioni centrali (dBm/MHz)
In-band (nell'ambito del blocco assegnato)	Cfr. tabelle 1 e 2
$\Delta F = 0$	– 6
$0<\Delta F<A$	$-6-41\cdot(\Delta F/A)$
A	– 47
$A<\Delta F<B$	$-47-12\cdot[(\Delta F-A)/(B-A)]$
$\Delta F\geq B$	– 59